

## **COMUNE DI FONTE**

### **PIANO DI LOCALIZZAZIONE PER LA TELEFONIA MOBILE**

Il Comune di Fonte, al fine di assicurare un corretto insediamento sul proprio territorio degli impianti destinati alla telefonia mobile, ha ritenuto di adottare un Piano di Localizzazione per le reti e servizi di comunicazione elettronica di uso pubblico, e ciò anche al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico, perseguendo il raggiungimento di obiettivi di qualità: tale intervento di programmazione urbanistica, elaborato sulla base delle aree di ricerca segnalate dai gestori, è volto altresì a creare, nel rispetto dell'esigenza di assicurare il servizio, una disciplina per un costante periodico flusso documentale tra Comune e gestori, col fine di garantire, da un canto, un adeguato sviluppo delle reti e la parità di condizione tra i diversi gestori, dall'altro una corretta informazione della popolazione, che si vuole il più possibile partecipe alle scelte di programmazione.

Tale intervento comunale è in diretta applicazione delle previsioni contenute nelle *“Norme per il governo del territorio”* di cui alla Legge regionale del Veneto 23 aprile 2004 n. 11, ed ha l'obiettivo di individuare sul proprio territorio i siti più idonei per l'insediamento di nuovi impianti per la telefonia mobile.

Tra i contenuti del piano di assetto del territorio la detta normativa regionale prevede all'art. 13, comma 1, l'individuazione degli *“ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale”* (lett. c), la composizione di *“una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22”* (lett. g), la definizione delle *“linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione”* (lett. l), la precisazione delle *“modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37”* (lett. m), la composizione dei *“criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria”* (lett. n), la definizione dei *“criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259”* (lett. q).

La concreta localizzazione degli impianti che qui interessano, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h), della legge regionale, è prevista col piano

degli interventi, cui pure è, tra le altre, demandata l'individuazione delle *“aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA”* (lett. b), la definizione delle *“modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare”* (lett. e), l'individuazione e la disciplina delle *“attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'art. 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'art. 37”* (lett. i).

Lo strumento previsto per la localizzazione è dunque flessibile e variabile, caratterizzato da una procedura di ambito esclusivamente comunale, in quanto tale sufficientemente agile e idoneo a garantire un controllato sviluppo della rete di telefonia, a sua volta potenzialmente soggetta a rapida obsolescenza causa il veloce sviluppo tecnologico di apparati e sistemi di trasmissione.

Giova rammentare che la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) rimette alle regioni e agli enti territoriali minori l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile come questione attinente la disciplina d'uso del territorio: sul punto l'elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che le scelte pianificatorie debbano ispirarsi ad un principio di ragionevolezza, e le scelte urbanistiche sorrette da motivazioni frutto di risultanze acquisite in base ad idonea istruttoria sul piano tecnico, tali da non costituire ingiustificati ostacoli all'insediamento degli impianti.

## PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[Legge regionale del Veneto 9 luglio 1993 n. 29](#)

*“Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”*,

con le [Circolari P.G.R. 23 giugno 1995 n. 18](#) e [9 agosto 2000 n. 14](#)

[Decreto Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381](#)

*“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”*

[Linee guida applicative del Decreto Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381](#)

(Roma, luglio/settembre 1999)

[Legge 22 febbraio 2001 n. 36](#)

*“Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;*

[D.P.C.M. 8 luglio 2003](#)

*“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, in G.U. 28 agosto 2003 n. 199*

[Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259](#)

*“Codice delle comunicazioni elettroniche”*

[Legge regionale del Veneto 23 aprile 2004 n. 11](#)

*“Norme per il governo del territorio”*

## PRINCIPALE NORMATIVA TECNICA

[CEI 211-6](#), prima edizione, gennaio 2001

*“Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”*

[CEI 211-7](#), prima edizione, gennaio 2001

*“Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 100 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”*

[CEI 211-10](#), prima edizione, aprile 2002

*“Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”*

## CAMPO D’APPLICAZIONE

L’Amministrazione Comunale, avvalendosi dell’apporto tecnico di consulenti, esperti in materia di campi elettromagnetici e comunicazione radiotelevisiva, previ adeguati calcoli previsionali, ha inteso individuare sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione degli impianti:

dopo attente valutazioni in linea tecnica ed adeguato *screening*, acquisiti i piani di sviluppo dei gestori della telefonia per i prossimi anni e previa indicazione di conferenza di servizi coi medesimi gestori, è giunta ad indicare con puntualità le aree atte a garantire la copertura del servizio, anche per l'UMTS, con l'obiettivo di assicurare il perseguimento del principio di minimizzazione, per il quale la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi di comunicazione, come dettato dall'art. 4 del D.M. 381/98, debba avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio. Con tali scelte si è altresì inteso privilegiare i siti di proprietà comunale affinché, da un canto, siano offerte ai gestori, con un unico interlocutore-locatore, garanzie di *par conditio*, dall'altro siano evitate possibili sperequazioni nei rapporti tra privati.

Tali misure programmatiche consentiranno ovviamente ai gestori tempi più certi e rapidi nell'attività di progettazione e installazione dei nuovi impianti.

Particolare attenzione si è altresì inteso riservare, in merito all'impatto visivo degli impianti, alla tutela dell'organicità territoriale, di qualità paesaggistica assai elevata soprattutto nella zona collinare, ma che presenta una buona integrità anche nella zona pianeggiante posta a meridione.

A tal fine, per gli impianti posti in area di proprietà comunale il Comune predisporrà dei contratti di locazione contenenti anche delle precise indicazioni circa le caratteristiche che le erigende strutture e gli apparati radioelettrici dovranno rispettare, che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere quale *conditio sine qua non* per il rilascio e il mantenimento del godimento dell'area.

Ove si realizzasse, nel futuro, la necessità di individuare ulteriori siti, viceversa posti in area privata, questi saranno preferibilmente e preventivamente acquisiti al patrimonio comunale, anche mediante espropriazione (in ordine ad una variante urbanistica che porti ad individuare le aree idonee, la giurisprudenza ha ritenuto sussistere un potere generale del Comune di espropriare le aree inedificate al fine della corretta attuazione del piano regolatore, ex art. 7, co.1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 325), col fine di predisporre specifiche convenzioni che prevedano il rilascio di permessi a costruire vincolati ai limiti e alle prescrizioni previste nelle norme regolamentari comunali, salva la potestà di deferire forme alternative all'espropriazione, seguendo i criteri della perequazione con trattamento compensativo diverso da quello pecuniario.

Per quanto attiene alla preesistente postazione in Via San Vito, posta in area privata e ospitante su di un unico palo poligonale di proprietà Tim

due impianti, uno Tim e uno Wind, questa è destinata ad essere inserita nella pianificazione tra le aree idonee, salva la possibilità per l'Amministrazione in futuro, a seguito di diverse valutazioni di carattere tecnico e urbanistico, di trasferirla con apposito convenzionamento, anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi o l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'art. 37 della L.R. n. 11/2004: per questa postazione, se non sarà anch'essa acquisita al patrimonio comunale, sarà previsto il suo necessario adeguamento alle norme regolamentari in occasione di una sua qualsiasi modifica e integrazione, e comunque alla scadenza dell'attuale contratto di locazione, anche in caso di suo rinnovo, espresso o tacito che sia.

Al fine di una miglior localizzazione, vi è necessità di conoscere preventivamente la presenza, anche nel territorio dei Comuni contermini, di impianti già operativi o in istruttoria per la loro realizzazione: il Comune di Fonte intende, dal suo canto, imporsi la necessità di richiedere un parere preventivo anche dei Comuni confinanti nella procedura per il rilascio del permesso a costruire per qualsivoglia impianto che disti a meno di 300 metri dai suoi confini perimetrali.

Il piano di localizzazione prevede l'adozione di una prima variante al P.R.G. con le procedure di cui all'art. 50 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, così come previsto dall'art. 48 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11, trattandosi di impianti di interesse pubblico; poi nel prosieguo temporale, successivamente all'adozione del primo piano di assetto del territorio, seguirà la loro conferma localizzativa col piano degli interventi, che sarà soggetto a possibile periodica modifica a fronte di nuove esigenze di adeguamento che dovessero prospettarsi, anche con la previsione di ulteriori siti in rapporto alle nuove tecnologie e richieste del mercato.

In ogni caso, solo i siti espressamente già individuati dalla pianificazione comunale come idonei all'installazione degli impianti radio base potranno essere oggetto di domanda di realizzazione da parte dei gestori, incontrando viceversa ogni diversa richiesta motivato consequenziale diniego.

## **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DEGLI IMPIANTI**

Per favorire una maggior speditezza dell'istruttoria si richiede ai gestori la presentazione, con la domanda di autorizzazione all'installazione o modifica dell'impianto, di quest' ulteriore documentazione:

-A- dimensioni dei volumi di rispetto attorno all'antenna in riferimento a 20 V/m, a 6 V/m e a 3 V/m;

-B- elenco delle antenne paraboliche per i ponti radio corredato dalle caratteristiche elettriche e meccaniche, nonché la quota d'installazione e la direzione di puntamento.

## REGOLE GENERALI PER LE REALIZZAZIONI

Per limitare il numero di installazioni, il Comune prescriverà l'uso in *co-siting* dei pali di sostegno, con un massimo però di due o tre gestori per ciascun supporto, onde evitare un'eccessiva concentrazione di portanti attive per settore; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere - ciò sia detto, come già accennato, anche per le eventuali aree di proprietà non comunale - con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area; a tal riguardo, il primo gestore che s'insedierà nel sito designato sarà tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di almeno un altro, o due, gestori che successivamente dovessero chiedere di installarsi: quindi tale struttura dovrà presentare le caratteristiche di robustezza e funzionalità richieste dall'uso comune per due o tre gestori.

Ai fini di minimizzare, per quanto possibile, l'impatto visivo, viene comunque vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci: anche i ballatoi devono essere evitati; per limitare viceversa la diffusione dei segnali a quote troppo vicine al suolo, i supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 24 metri dal suolo; con riferimento a queste previsioni, anche il preesistente impianto sito in Via San Vito sarà soggetto, come accennato, a necessario adeguamento, nei tempi e modi previsti dall'Amministrazione.

Ai fini di contemperare l'esigenza di limitare l'impatto visivo con la necessità di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico - obiettivi che si possono presentare, talora, tra loro configgenti - si intendono adottare le ulteriori seguenti norme regolamentari:

- 1) i sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisetoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due;

- 2) per tutte le installazioni che dovessero, anche nel futuro, interessare aree nei pressi di qualsiasi luogo d'interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico o ambientale, al fine di ulteriormente limitarne l'impatto visivo e garantire, per quanto possibile, armonia con l'ambiente circostante, saranno prescritti tutti gli opportuni sistemi di mascheramento.

## IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

Per quanto concerne la nuova tecnologia di radiodiffusione di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, le installazioni di impianti con standard DVB-H (acronimo di *Digital Video broadcasting - Handheld*), progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L, sono vietate su qualsiasi edificio, parco gioco, area verde attrezzata e impianto sportivo, e dovranno confluire in aree da definire, preferibilmente di proprietà comunale, non necessariamente, ma preferibilmente, disgiunte dai siti previsti per le stazioni di radio base per telefonia mobile.

In ogni caso, per quanto attiene all'installazione di impianti ausiliari (c.d. *gap filler*), fermi i già citati divieti, questi potranno essere oggetto di autorizzazione comunale solo se funzionali ad una copertura non esterna all'area di servizio degli impianti primari, autorizzati dal Ministero, e limitata alle "zone d'ombra" di questi ultimi: la necessità di copertura va documentalmente provata dal richiedente, anche con riferimento al rispetto dell'equilibrio elettromagnetico consolidato.

## LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

Nell'ambito della procedura concertata sono state individuate le aree maggiormente idonee per l'installazione delle stazioni di radio base in funzione della razionalità del servizio e promuovendo il *co-siting*.

Nella scelta è stata posta particolare attenzione alla tutela dei siti sensibili e degli ambiti di interesse ambientale e architettonico, indicando delle aree che presentino una razionalità tecnica per la diffusione dei segnali per telefonia mobile, cioè che garantiscano una corretta funzionalità dei sistemi GSM, DCS e UMTS perché dislocate ad una distanza tecnicamente soddisfacente dalle aree da coprire con i segnali e dalle strade di attraversamento del Comune.

In base a queste considerazioni, corroborate da analitici calcoli previsionali di positiva verifica delle esigenze di copertura del territorio, si è giunti all'individuazione delle seguenti aree, destinate ad ospitare, potenzialmente, ognuna tutti i gestori, che si rappresentano nell'allegata planimetria:

1) Zona nord, lungo la vicinale denominata “Caracucca”, a nord di Via Menegoni, nella quale insiste un'area dell'estensione di circa 600 metri quadri, censita in catasto al Foglio 1, m.n. 318, per la quale già è stata sottoscritta un'impegnativa di acquisto tra un privato e l'Amministrazione comunale;

2) Oné, Via San Vito, sito nel quale già insiste l'unico preesistente impianto, attualmente in area privata, che potrebbe essere acquisito o convenzionato, e comunque soggetto ad adeguamento; nei pressi del medesimo va altresì acquisita un'area per un eventuale altro palo di sostegno, idoneo ad ospitare altri due gestori oltre agli apparati di alimentazione;

3) Oné, Strada Statale, presso Complesso Bonis, presso un'area di proprietà comunale dell'estensione di circa ...., censita al catasto al Foglio .... m.n. ....

4) Zona sud, Via Artigianato, presso un'area di proprietà comunale dell'estensione di circa ..... , censita in catasto al Foglio .... m.n. ....

## PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Per una efficace gestione delle trasformazioni territoriali inerenti l'installazione di impianti per la telefonia mobile si prevede, nelle more dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio, l'adozione di una variante semplificata con le procedure di cui all'art. 50 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61, con la quale si producono gli effetti di salvaguardia.

Successivamente all'approvazione del PAT, nel quale verranno riportati anche i criteri ispiratori del presente Piano in merito all'individuazione dei siti, la localizzazione degli impianti sarà compiuta nel Piano degli interventi, con una disciplina di dettaglio che è chiamata a definire puntualmente i siti, le loro caratteristiche, il numero di gestori ospitabili, con loro individuazione in apposita planimetria.

Obiettivo dell'Amministrazione è inoltre quello di attivare una procedura di pianificazione concertata che preveda l'attivazione di un tavolo di lavoro, al quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti

interessati, cittadini compresi, che periodicamente valuti ogni ipotesi di collocazione nel territorio di nuove stazioni radio-base.

Qualsiasi eventuale futura modifica, o integrazione, della detta localizzazione, sarà di competenza comunale e per essa è predisposta, nel regolamento comunale, una specifica procedura che prevede, il tutto entro tempi certi e determinati, la presentazione da parte dei gestori agli Uffici comunali di una periodica possibile richiesta pianificatoria, con indicazione delle eventuali nuove aree di ricerca, la presentazione dei pareri di competenza e la partecipazione da parte dei soggetti interessati, la formazione della variante e la sua adozione.